



Ordinanza nr. 109 del 13/12/2021

DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' VENATORIA IN UNA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE OVE NON ESISTONO SPAZI UTILI ALLA CACCIA NEL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME STABILITE DALLE LEGGE.

IL SINDACO

PRESO ATTO della segnalazione concernente la presenza di cacciatori e l'esercizio dell'attività venatoria, in periodo consentito dal relativo calendario venatorio regionale, nelle aree adiacenti residenze e giardini privati e nella viabilità locale, nella località Terra Mala del Comune di Quartu S. Elena.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 21, comma 1°, lettera e, della legge n. 157/1992 e s.m.i., è vietato "l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali", inoltre, è vietato "sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali" (art. 21, comma 1°, lettera f, della legge n. 157/1992 e s.m.i.);

DATO ATTO che il territorio in questione, si estende in base alla planimetria, per un'area vasta caratterizzato dalla presenza di numerose abitazioni, facenti parte delle lottizzazioni denominate SAL.MA.GI, TERRA MALA e dei comparti di piani di risanamento urbanistico Ru 16, Ru17 e Ru19;

VERIFICATO dalle planimetrie delle zone che in nessun punto è possibile esercitare la caccia rispettando le distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d'aria si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

RILEVATO che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti transitare, anche con velocipedi ed a piedi per escursioni e passeggiate, persone anche non residenti in ragione della valenza paesaggistica e naturale del luogo e della bellezza del paesaggio;

ACCERTATA dai sopralluoghi della Polizia Municipale (prot. 142747 del 9/12/2021) la presenza nei terreni in prossimità delle abitazioni di bossoli di cartuccia e quant'altro riconducibili allo svolgimento di attività venatoria.

CONSTATATO il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a rimarcare, anche mediante segnalazione e l'apposizione di cartellonistica perimetrale, il divieto di caccia, già operante ex Legge, ai sensi dell'art. 61 Legge Regionale 29 luglio 1998 n.23, per l'inesistenza degli spazi utili all'attività venatoria tra costruzioni e strade, con diffida dall'esercizio della caccia nell'area del territorio comunale.

VISTA la legge n°157 del 11 febbraio 1992;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 luglio 1998;
VISTI gli artt. 614, 635, 636, 637, 659 e 703 del codice penale;
VISTO l'art. 54. comma 2, del D.Lgs, n°267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Che l'area del territorio compreso nei 150 mt dai comparti urbanizzati e definiti dai perimetri delle lottizzazioni SAL.MA.GI., TERRA MALA e da quelli costituenti i piani di risanamento denominati Ru16, Ru17 e Ru19, è interdetta all'attività venatoria.

Che venga reso noto mediante segnalazione e l'apposizione di cartellonistica perimetrale il divieto di caccia, già operante ex Legge , ai sensi dell'art. 61 Legge Regionale 29 luglio 1998 n.23, per l'inesistenza degli spazi utili all'attività venatoria tra costruzioni e strade, con diffida dall'esercizio della caccia nell'area interessata.

DISPONE

Il settore Ambiente, concordemente con la Polizia Locale, provveda alla sistemazione della cartellonistica di divieto di caccia nell'area interessata.

Le Forze di Polizia a competenza generale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la Polizia Locale sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Copia della presente Ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva in ragione dell'urgenza del provvedimento e della necessità di tutela della pubblica incolumità ed ha validità dalla data di pubblicazione e sino ad eventuale revoca.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Sardegna o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Comunale o dalla sua notifica.

Il Dirigente della Polizia Municipale

Dott. Giuseppe Picci

F.to digitalmente

Graziano Ernesto Milia Ph. D.

F.to digitalmente

Tel. 070 86012392 Fax 070 86012294

Sito: www.comune.quartusantelena.ca.it